



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
Il Ministro dell'interno

Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020, trasmesso alla Commissione europea, con cui è stata definita la Strategia nazionale per le aree interne;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO in particolare, il comma 353, dell'articolo 1, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “*Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attività economica*”;
- VISTO il comma 355, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;





Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
Il Ministro dell'interno

VISTO, inoltre, il comma 356, della medesima legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “*Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo*”;

RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni sopra citate, mediante misure volte a favorire lo sviluppo turistico e a contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, e di destinare, pertanto, per il tramite dei Comuni, le risorse relative agli anni 2022 e 2023 agli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e agli artigiani, così come individuati dal presente decreto;

VISTO l'elenco dei Comuni delle aree interne, trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale in data 13 aprile 2022;

RITENUTO opportuno svolgere una informativa sul provvedimento nella seduta del 27 aprile 2022 Conferenza Stato-città e autonomie locali;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

2. I Comuni di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere in possesso





Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
Il Ministro dell'interno

dei seguenti requisiti:

- a) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe), sito in uno dei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, in base al quale è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria;
 - b) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell'attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Articolo 3
(Riconoscimento del contributo)

1. Il Ministero della cultura comunica ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, l'avvenuta adozione del presente decreto, fornendo le indicazioni necessarie ai fini dell'attuazione della misura secondo quanto previsto dal decreto medesimo.
2. Ai fini della concessione del contributo per l'anno 2022, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, ciascuno dei Comuni di cui all'allegato del presente decreto pubblica un apposito avviso, fissando un termine di 30 giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. Per la concessione del contributo per l'anno 2023, l'avviso di cui al comma 2 è pubblicato entro il 31 gennaio 2023.
4. Decorso il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2, i Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Ministero della cultura, le domande pervenute, indicando l'ammontare dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
5. Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 3, del presente decreto. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
6. Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dal comma 4 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
7. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle





Al Ministro della cultura
di concerto con
Al Ministro dello sviluppo economico
e con
Al Ministro dell'economia e delle finanze
e con
Al Ministro dell'interno

condizioni di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*».

Articolo 4
(*Controlli e revoca*)

1. Il Ministero della cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Articolo 5
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono allocate sul capitolo di bilancio 1921, p.g. 1 del centro di responsabilità 2, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma

Il Ministro della cultura

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'interno

